

Regolamento relativo alla procedura davanti alla Camera disciplinare per i casi di doping

In vigore dal 1. Gennaio 2015

La Camera Disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic

- in applicazione dell'Art. 12.3 dello Statuto-Doping del 28 novembre 2014 (in vigore dal 1. gennaio 2015) (Statuto-Doping)

emana le seguenti

Disposizioni di procedura

Art. 1 Composizione della Camera Disciplinare

¹ La Camera Disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic (di seguito la "**Camera Disciplinare**") si compone di un presidente, di 3 vice-presidenti, di 8 -12 membri, e di un numero massimo di 10 supplenti¹. La durata del mandato, la procedura di elezione ed i requisiti in materia di competenze scientifiche dei membri e dei supplenti sono disciplinate alla cifra 18 delle disposizioni esecutive dello Statuto di Swiss Olympic del 6.11.2009.

² La Camera Disciplinare dispone di una sezione germanofona, di una sezione francofona e di una sezione italoфона. Le predette sezioni sono presiedute dal presidente o da uno dei vice-presidenti.

³ Per decidere sui singoli casi che le sono sottoposti, la Camera Disciplinare si compone di un presidente e di due ulteriori membri o supplenti designati dal presidente o dal vice-presidente tra i membri o i supplenti eletti. Almeno uno dei membri/supplenti deve disporre di conoscenze approfondite in ambito medico o scientifico. È possibile far capo ad una ulteriore persona incaricata di agire quale segretario della Camera Disciplinare.

⁴ Restano riservate le decisioni in materia di misure cautelari (Art. 8), così come pure i casi oggetto di una procedura semplificata (Art. 9^{bis} ss).

Art. 2 Sezione competente; lingua della procedura

¹ Le lingue ufficiali della procedura sono il tedesco, il francese e l'italiano. La competenza di una sezione è determinata dalla lingua del procedimento.

² La lingua della procedura è di regola la lingua madre della persona accusata o quella richiesta da quest'ultima o dal suo patrocinatore. Se la predetta lingua non è una delle lingue ufficiali della procedura, spetterà al presidente o al vice-presidente definire la lingua della procedura.

¹ Art. 6.2.1 dello Statuto di Swiss Olympic, valido dal 6 novembre 2009.

³ Gli allegati scritti possono essere redatti in una qualsiasi delle tre lingue ufficiali della procedura.

Art. 3 Parti

¹ Nel contesto di un procedimento davanti alla Camera Disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic sono considerate parti:

- La persona accusata (sportivo, accompagnatore, ecc.)
- La Fondazione Antidoping Svizzera (Antidoping Svizzera)
- La federazione sportiva competente, a cui appartiene la persona accusata, sempre che non rinunci a partecipare al procedimento (Art. 4 Para. 2).

² La persona accusata può farsi assistere da un giurista che ne garantisca la difesa.

Art. 4 Apertura del procedimento

¹ Quando un'infrazione per doping è sottoposta alla Camera Disciplinare da Antidoping Svizzera, il presidente o uno dei vicepresidenti della Camera Disciplinare avvia un procedimento contro la persona accusata concedendole la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente così come di formulare delle richieste.

² La federazione sportiva competente e Antidoping Svizzera devono essere informate per iscritto dell'apertura del procedimento. Alla federazione sportiva è data la facoltà di prendere posizione per iscritto o oralmente così come pure di formulare delle richieste. La federazione sportiva può, con motivazione scritta, rinunciare a partecipare al procedimento o farsi rappresentare dalla federazione internazionale competente.

³ Se un ricorso viene presentato contro una decisione di Antidoping Svizzera in materia di autorizzazione per uso terapeutico (AUT), il presidente o uno dei vice-presidenti informa Antidoping Svizzera e le impartisce un termine per la produzione di una presa di posizione scritta.

Art. 5 Seguito del procedimento

¹ Nella misura in cui sia necessario o appropriato, viene aperta un'inchiesta al fine di accertare i fatti e di raccogliere le prove necessarie per il giudizio. Il presidente o il vicepresidente competente può farsi carico personalmente dell'inchiesta o incaricare a tale scopo un giudice istruttore (membro della Camera Disciplinare).

² Nei casi che consentono l'applicazione di una procedura semplificata (Art. 9^{bis}), il presidente, o il vicepresidente competente, ha possibilità di avviare tale procedura.

³ Qualora il presidente o il vicepresidente competente dia avvio ad una procedura semplificata, dovrà darne comunicazione alle parti, attirando la loro attenzione sulle disposizioni di cui agli Art. 9^{bis} e Art. 9^{ter} ed in particolare sul fatto che, riservato quanto previsto dall'Art. 9^{bis} Para. 2, la decisione verrà presa senza audizione orale dell'accusato e senza l'espletazione di una procedura istruttoria.

⁴ Negli altri casi la procedura è retta dall'Art. 10.

Art. 6 Massima inquisitoria; obbligo di collaborazione e partecipazione delle parti

¹ Il giudice istruttore raccoglie d'ufficio le prove necessarie. Non è vincolato alle richieste delle parti.

² Ogni parte è tenuta a collaborare all'accertamento dei fatti. Qualora una parte si rifiuti di collaborare ragionevolmente all'istruzione del caso, la Camera Disciplinare ha la facoltà di deliberare in base allo stato in cui si trova la pratica.

³ Le parti possono partecipare all'istruzione del caso, qualora ciò non contrasti con lo scopo dell'inchiesta o con la modalità utilizzata per l'istruzione delle prove.

⁴ Fatto salvo quanto stabilito dal secondo capoverso, il giudice istruttore comunica alle parti il luogo ed l'orario in cui verranno effettuati gli atti istruttori, con un preavviso sufficiente da permettere loro di partecipare a tali atti. Gli atti istruttori effettuati in assenza delle parti sono considerati in ogni caso validi.

⁵ Tutti gli atti delle parti o di altri soggetti che partecipano alla procedura trasmessi via fax e via e-mail, rispettivamente trasmessi con altri sistemi elettronici, non sono tenuti in considerazione per determinare il rispetto dei termini. Resta riservata una diversa decisione della Camera Disciplinare.

Art. 7 Mezzi di prova

¹ L'amministrazione delle prove può prendere in considerazione qualsiasi mezzo di prova utile, comprese le confessioni.²

² L'interrogatorio della persona accusata così come le deposizioni dei testimoni e degli esperti devono essere verbalizzate. L'art. 176 CPC è applicabile per analogia. È tuttavia possibile

² Art. 3.2 Statuto-Doping

rinunciare alla firma della persona sentita così come alla lettura o alla messa a disposizione per rilettura del verbale.

Art. 8 Misure cautelari

¹ Il presidente, il vicepresidente competente o il giudice istruttore può prendere d'ufficio o su domanda di una delle parti le misure cautelari opportune e, in particolare, ordinare la sospensione provvisoria³ dell'accusato o richiedere alla federazione sportiva a cui appartiene l'accusato di prendere lei stessa tali misure.

² Nella misura in cui non sia deciso diversamente, un provvedimento cautelare entra in vigore il giorno successivo alla sua notifica (data del timbro postale).

Art. 9 Chiusura dell'inchiesta; esame degli atti

¹ Quando il giudice istruttore ritiene che l'inchiesta sia conclusa, concede alle parti un termine ragionevole per formulare istanze di complemento d'inchiesta succintamente motivate.

² Il giudice istruttore mette gli atti a disposizione delle parti. Copie degli atti possono essere consegnate agli avvocati che dispongono del relativo brevetto, che si sono legittimati attraverso una procura scritta conferita loro dalle parti.

³ Nel caso in cui venga richiesto un complemento d'inchiesta, il giudice istruttore decide se sia necessario dare seguito a tale istanza. In caso di rifiuto, ne dà comunicazione alle parti, segnalando loro che, fatto salvo il caso di un procedimento semplificato (Art. 9^{bis}) e di una decisione presa per via circolare (Art. 14^{bis}), istanze relative all'assunzione di ulteriori prove potranno essere riproposte davanti alla Camera Disciplinare (Art. 12).

Art. 9^{bis} Procedura semplificata; applicazione

¹ La procedura semplificata potrà essere applicata soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) La fattispecie da giudicare concerne unicamente una violazione di disposizioni antidoping commessa in relazione ad una o più sostanze specifiche;⁴
- (b) l'esistenza di una violazione oggettiva non è contestata da nessuna delle parti.

³ Art. 7.9 Statuto-Doping

⁴ Art. 4.2.2 Statuto-Doping

² Qualora dovesse risultare successivamente che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte troveranno applicazione gli Art. 5 ss..

Art. 9^{ter} Attuazione

¹ In caso di procedura semplificata, la Camera Disciplinare sarà composta unicamente dal presidente o da uno dei vicepresidenti. Rimane riservata la possibilità di far capo anche in tale procedura all'assistenza di un segretario.

² Non avranno luogo né atti istruttori né un'udienza.

³ Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto nell'ambito della richiesta d'apertura del procedimento da parte di Antidoping Svizzera, rispettivamente nel contesto delle prese di posizione (Art. 4), alle parti viene assegnato un termine per prendere posizione in merito alla questione della sanzione.

⁴ Decorso il termine per prendere posizione (Art. 4) o il termine di cui al paragrafo 3 che precede, la Camera Disciplinare emana la propria decisione scritta che non deve essere motivata. Per il resto trovano applicazione per analogia le disposizioni degli Art. 14 ss.

Art. 9^{quater} Opposizione

Le parti, così come pure la federazione internazionale competente e la WADA, hanno un termine di 10 giorni, a decorrere dalla comunicazione scritta della decisione, per formulare opposizione al presidente o al vicepresidente competente contro il giudizio emanato in applicazione della procedura semplificata. L'opposizione dovrà essere presentata e motivata per iscritto, ritenuto che l'utilizzo di copie E-mail o fax non potrà essere considerato avere alcun effetto con riferimento al rispetto dei termini. Sono pure legittimati a formulare opposizione il Comitato Olimpico Internazionale o il Comitato Paraolimpico Internazionale alle condizioni previste dall'Articolo 13.2.1 dello Statuto-Doping.

Art. 9^{quinquies} Conseguenze dell'opposizione

¹ Il presidente o il vice-presidente competente non entra nel merito di opposizioni manifestamente infondate e ciò senza preventiva comunicazione agli altri destinatari della decisione. La decisione di non entrata nel merito deve essere motivata.

² Negli altri casi, trova applicazione la procedura ordinaria conformemente agli Art. 10 ss..

Art. 10 Trasmissione alla Camera Disciplinare; convocazione all'udienza principale

¹ Al termine dell'inchiesta, il giudice istruttore trasmette gli atti al presidente o al vicepresidente competente. Questi trasmette gli atti agli altri membri della Camera Disciplinare coinvolti nel procedimento e fissa luogo, data e ora dell'udienza principale alla quale sono convocate le persone interessate dal procedimento.

² Di regola, la convocazione dovrà essere inviata per iscritto alle parti non più tardi di 7 giorni prima del termine fissato per l'udienza. Qualora siano previsti complementi istruttori (Art. 12), sarà necessario indicarlo nella convocazione. La composizione della Camera Disciplinare deve essere comunicata alle parti al più tardi con la convocazione.

Art. 10^{bis} Procedura

¹ La Camera Disciplinare statuisce in merito alla propria competenza.

² In ordine alla propria competenza, così come pure in ordine ad altre questioni pregiudiziali la Camera Disciplinare può statuire con decisione preliminare.

³ La Camera Disciplinare decide in merito alla ricusazione (d'ufficio o su richiesta) in assenza del o dei membri interessati.

Art. 11 Contumacia

¹ Se una o più parti, pur essendo stata/e convocata/e correttamente, non si presenta/no senza un motivo valido all'udienza principale, il procedimento seguirà comunque il proprio corso. Se il procedimento non è concluso al termine dell'udienza, le parti assenti sono nuovamente convocate per l'udienza successiva.

² Se l'opponente non si presenta senza un motivo valido all'udienza principale convocata per effetto di un'opposizione in applicazione degli Art. 9^{quater} e Art. 9^{quinquies}, la decisione presa conformemente all' Art. 9^{ter} Para. 4 entra immediatamente in vigore.

Art. 12 Complementi istruttori

¹ La Camera Disciplinare può completare l'assunzione delle prove d'ufficio o su istanza di una delle parti, attraverso:

- la ripetizione di atti istruttori già effettuati dal giudice istruttore;
- l'esame di altri mezzi di prova proposti da una delle parti, ma rifiutati dal giudice istruttore.

² Se il complemento istruttorio non può essere effettuato in occasione dell'udienza principale, la Camera Disciplinare ha la facoltà di incaricare il giudice istruttore di completare gli atti.

Art. 13 Presa di posizione finale

Una volta terminata la fase istruttorio, le parti hanno un'ultima possibilità di prendere posizione oralmente o per iscritto.

Art. 14 Decisione

Al termine del dibattimento, la Camera Disciplinare delibera a porte chiuse. Essa prende la propria decisione, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni dell'Art. 3 dello Statuto-Doping, applicando il principio della libera valutazione delle prove, tenendo in considerazione l'insieme degli elementi emersi nel corso dell'udienza, così come i risultati dell'inchiesta. La Camera Disciplinare pronuncia una decisione di assoluzione o di condanna. In caso di condanna, la Camera Disciplinare ha la facoltà di comminare le sanzioni previste dallo Statuto-Doping o quelle previste da altri regolamenti applicabili nel caso di specie.

Art. 14^{bis} Decisioni adottate per via circolare

Nel caso in cui le parti si dichiarino per iscritto d'accordo, in presenza di circostanze chiare la Camera Disciplinare può, in particolare per ragioni di economia processuale, adottare la propria decisione per via circolare rinunciando ad effettuare il dibattimento orale.

Art. 14^{ter} Abbandono del procedimento

Qualora una procedura pendente davanti al giudice istruttore, al presidente o al vicepresidente competente diventi priva d'oggetto, si potrà desistere dall'effettuare l'istruttoria orale. Il presidente, il vicepresidente competente o il giudice istruttore decidono in merito all'abbandono del procedimento ed ai costi maturati sino all'abbandono. È possibile far capo ad un segretario.

Art. 15 Comunicazione della decisione

La decisione o l'abbandono del procedimento debitamente motivati per iscritto sono comunicati alle parti (alla federazione sportiva competente anche qualora abbia rinunciato a partecipare al procedimento) nonché alla federazione internazionale competente e alla WADA mediante lettera raccomandata.

Art. 16 Vie di ricorso

¹ Tutte le decisioni della Camera Disciplinare possono essere impugnate con ricorso al Tribunale arbitrale dello sport (TAS) a Losanna in applicazione delle disposizioni dell'Art. 13 dello Statuto-Doping.

² Il procedimento si svolge secondo le disposizioni di procedura del Regolamento TAS/CAS 2012, in particolare con riferimento agli articoli R 47 a R 59 (procedura di ricorso), così come le eventuali successive modifiche.

³ Le decisioni prese conformemente agli Art. 9^{bis} e Art. 9^{ter} (procedura semplificata) non possono essere oggetto di un ricorso presentato direttamente davanti al TAS.

Art. 17 Costi

¹ Nella propria decisione, la Camera Disciplinare fissa pure l'ammontare dei costi della procedura. Per l'inchiesta e l'udienza principale, così come per la procedura semplificata viene riscosso un importo forfetario tra i Fr. 100.00 ed i Fr. 3'000.00. Nei casi che hanno richiesto delle attività particolari, il limite superiore può essere superato.

² In caso di condanna, i costi sono di principio posti a carico della persona condannata. Se il procedimento non si conclude con una decisione di condanna, i costi sono sopportati da Swiss Olympic o messi a carico della federazione sportiva competente o di Antidoping Svizzera. La Camera Disciplinare può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese secondo equità se le circostanze lo giustificano. Gli Articoli 107 e 108 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; SR 272) si applicano per analogia.

³ Per le spese relative all'assunzione di prove, il versamento di un anticipo può essere richiesto alla parte richiedente.

⁴ La federazione che partecipa alla procedura non ha alcun diritto al rimborso di ripetibili. Antidoping Svizzera non è considerata quale federazione.

⁵ In caso di assoluzione, la persona accusata non ha alcun diritto al rimborso dei costi, qualora abbia provocato il procedimento in modo giuridicamente censurabile o qualora abbia contribuito a renderne difficile lo svolgimento.

⁶ Nel caso dell'Art. 11 Para. 2, oltre ai costi legati alla decisione conformemente all'Art. 9^{ter} Para. 4, può essere richiesto un importo forfetario tra i Fr. 100.00 ed i Fr. 2'000.00.

Art. 18 Diritto sussidiario

Nei casi nei quali il presente regolamento non contenga delle disposizioni pertinenti, sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; SR 272).

Art. 19 Abrogazione delle disposizioni legali esistenti

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 24 dicembre 2012 ed entra in vigore il 1. gennaio 2015 . E' applicabile a tutti i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Ittigen, 31 dicembre 2014

A nome della Camera Disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic

Il Presidente

Avvocato Carl Gustav Mez, Dr. iur.

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente

Prof. Dr. Henry M. Peter

Avv. Jean-Marc Schwenter

Benvenuto Savoldelli
Avv. e notaio